

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE TRA L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASUFC) E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE FAMIGLIE DEI MINORATI VISIVI (A.N.Fa.Mi.V. ONLUS) FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE IN FAVORE DI MINORI CIECHI E IPOVEDENTI GRAVI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "COLLINARE".

TRA

L'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, con sede in (..), Via, C.F. e P.IVA, nella persona del Direttore Generale Dott., quale rappresentante legale pro-tempore, in seguito denominata ASUFC

E

l'Associazione Nazionale delle Famiglie dei Minorati Visivi, con sede in (..), Via, C.F. e P.IVA iscritta al foglio n., progressivo n. sezione Sociale nel Registro Generale Regionale del Volontariato* nella persona del Presidente, Dott. quale Legale Rappresentante pro-tempore, in seguito denominata A.N.Fa.Mi.V. Onlus

RICHIAMATA la seguente normativa:

- Legge del 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale";
- Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106";
- Legge Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia (FVG) del 17 dicembre 2018 n. 27, "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale" e s.m.i.;

PREMESSO CHE

- il Decreto Legislativo n. 117/2017 e s.m.i. all'Art. 2 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne propone lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'Art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, assicurano il coinvolgimento

attivo degli enti di Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento;

- il suddetto Decreto Legislativo all'Art. 5 dispone che gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- ai sensi dell'art. 56 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e s.m.i. le amministrazioni pubbliche di cui all'Articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- la L.R. n. 27 del 17 dicembre 2018 ha ridefinito l'Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia istituendo, tra l'altro, l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) al fine di fornire il supporto per acquisti centralizzati di beni e servizi per il Servizio sanitario regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità nonché svolgere attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche;
- ARCS, per conto dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) che gestisce il Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale "Collinare", si occupa della procedura di individuazione e verifica dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in capo al soggetto deputato alla realizzazione delle attività socio-assistenziali ed educative in favore di minori ciechi e ipovedenti gravi, demandando ad ASUFC la stipula della presente Convenzione e ogni successivo ulteriore adempimento;
- con Determinazione del Dirigente Responsabile SC Acquisizione Beni e Servizi di ARCS n. ... del ... è stato disposto di affidare all'A.N.Fa.Mi.V. Onlus di Udine il servizio finalizzato allo svolgimento di Attività di tipo Socio-Assistenziali ed Educative per minori ciechi e ipovedenti gravi a favore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale del "Collinare" afferenti all'ASUFC mediante sottoscrizione di apposita Convenzione;
- in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., i dati che ARCS acquisirà saranno utilizzati ai soli fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente procedimento. I dati suddetti saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato D. Lgs. 196/03 s.m.i. e non saranno divulgati a terzi, salvo espressa previsione normativa. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente contratto, si rendesse necessario acquisire informazioni e dati da soggetti terzi, sarà cura dell'ARCS acquisire il previsto consenso;

PRESO ATTO

- della nota agli atti, Prot. ASUFC n. 0080558 datata 08.07.2020, con cui l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) ha inoltrato ad ARCS la richiesta di attivazione di un iter

procedurale finalizzato allo svolgimento di Attività Socio-Assistenziali ed Educative per minori ciechi e ipovedenti gravi a favore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale del "Collinare" afferenti alla medesima Azienda richiedente;

- della disponibilità manifestata, con nota conservata agli atti, dall'Associazione Nazionale delle Famiglie dei Minorati Visivi in ordine allo svolgimento delle attività richieste, così come descritte nella presente Convenzione;
- che la suddetta Associazione dichiara di essere iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato al n. per il perseguimento, senza fine di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- che ASUFC provvederà alla stipula della Convenzione ex Art. 56 D.Lgs. n. 117/2017 nonché all'adozione di ogni ulteriore e successivo provvedimento finalizzato alla formalizzazione e al recepimento della presente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Le attività oggetto del servizio richiesto saranno le seguenti:

- Supporto socio-educativo a favore di studenti ciechi e ipovedenti gravi, erogata sia a domicilio sia in contesto scolastico;
- alfabetizzazione attraverso l'insegnamento del sistema braille per gli alunni e studenti ciechi e ipovedenti gravi;
- addestramento all'uso di strumenti tecnologici avanzati per la lettura e scrittura e per l'accesso all'informatizzazione;
- attività di mediazione e facilitazione tra il minore e il suo contesto di riferimento;
- supporto nell'inserimento sociale e nel contesto classe attraverso esperienze di orientamento, mobilità e autonomia personale.

Tali attività dovranno essere eseguite tramite il coinvolgimento di educatori professionali con specifica formazione nel lavoro con i ciechi ed esperienza nel settore, i quali dovranno predisporre un progetto educativo personalizzato per l'utente, le cui tempistiche e le cui modalità di attuazione saranno condivise in UVDH nelle linee generali e con scuola e assistente sociale referente nelle fasi attuative. Lo stato di avanzamento del summenzionato progetto e il raggiungimento degli obiettivi previsti saranno discussi con l'aggiudicatario del servizio durante gli incontri di integrazione scolastica, negli incontri tra servizi e nelle UVDH di volta in volta fissate.

Art. 2 – Oneri a carico delle parti

Oneri a carico dell'Associazione:

- individuazione di educatori qualificati per la realizzazione delle attività;

- redazione e realizzazione del progetto educativo personalizzato per ciascun utente sulla base delle osservazioni dirette effettuate e delle indicazioni fornite dal personale sanitario, sociale e scolastico coinvolto nella gestione del caso;
- supporto nell'uso corretto di eventuali strumenti e ausili;
- stesura di relazioni periodiche che evidenzino l'attività svolta e i risultati raggiunti.

Oneri a carico dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC):

- individuazione dei destinatari dell'intervento;
- partecipazione alla redazione del progetto personalizzato;
- monitoraggio del progetto educativo personalizzato e verifica dei risultati raggiunti.

Art. 3 – Destinatari degli interventi

I destinatari degli interventi sono persone cieche e ipovedenti gravi in età evolutiva e frequentanti scuole di ogni ordine e grado.

Art. 4 – Durata e risorse

La durata dell'affidamento sarà biennale, con decorrenza presunta all'01.09.2020 e sino al 31.08.2022, e per un presunto monte ore annuo quantificato entro il massimale di 750 ore.

Le risorse del servizio in oggetto sono previste nel bilancio del SSC del Collinare ed ammontano ad € 33.000,00. Le stesse troveranno copertura finanziaria ai sensi della L.R. 6/06, art. 39 comma 3, Fondo sociale regionale "quota parametrica".

Art. 5 – Inadempienze

Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione, la corretta applicazione della presente convenzione, con un particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio agli utenti e il coordinamento dell'attività.

Eventuali inadempienze verranno contestate dai rispettivi responsabili agli interessati.

Art. 6 Recesso e decadenza

L'ASUFC può recedere dalla convenzione in ogni momento e senza oneri a proprio carico, previo preavviso di almeno 30 giorni, notificato tramite pec. L'Associazione può recedere, a sua volta, dalla convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno 30 giorni notificato tramite pec. La convenzione decade automaticamente qualora nel corso della sua durata l'Ente, per qualsiasi motivo, sia cancellato dal registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Al verificarsi di tale evento è fatto obbligo all'Associazione di darne comunicazione immediata all'ASUFC e all'ARCS, sempre a mezzo pec.

Art. 7 – Trattamento dei dati

L'Associazione e tutti i suoi operatori incaricati all'espletamento del servizio affidato sono tenuti a trattare tutti i dati e le notizie di cui verranno in qualsiasi modo a conoscenza con la più assoluta

riservatezza, in osservanza di quanto disposto dalla vigente normativa privacy, in particolare dal D.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. Pag. 10 a 13 e dalle linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Art. 8 – Agevolazioni fiscali e oneri a carico dell'ASUFC

Tra l'Associazione e l'Azienda non si instaurano rapporti di natura patrimoniale; ai sensi dell'art 56 del Decreto Legislativo n. 117/2017 può essere previsto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. Il rimborso delle spese avviene nel rispetto del principio di effettività delle stesse, presentando idonea documentazione all'U.O. Economico Finanziario aziendale.

Art. 9 – Foro competente

In caso di controversie relative alla conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione il Foro competente ed esclusivo è quello di Udine.

Art. 10 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa di riferimento nazionale e regionale nonché al Codice Civile.

Udine, lì

ASUFC
IL DIRETTORE GENERALE
Dr.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa

*Ai sensi dell'Art 101 D.Lgs n. 117/2017 "Codice Terzo Settore", il requisito dell'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA PITTON

CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C

DATA FIRMA: 21/08/2020 15:26:33

IMPRONTA: 0D56D092B599D03E694CC09AC031B2B7C842CD02E730F2C90AEF03204FC1F6A8
C842CD02E730F2C90AEF03204FC1F6A8F907D509DFFBB190DA50EB825E491096
F907D509DFFBB190DA50EB825E491096F83504AEB3D7B5DD4A4D980B55241F7D
F83504AEB3D7B5DD4A4D980B55241F7D2A7FC49CF23EECAFDE3B5E3AFEDB2406